

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Ygrò - A.P.S.", qui di seguito detta "Associazione". L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di A.P.S. e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma alla Via Calpurnio Fiamma 142.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore delle persone associate, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni delle/dei volontari associate/i, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

A.A. *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*



o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale delle persone migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Associazione in particolare ha lo scopo di contribuire alla realizzazione di una società in cui i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti per tutte/i.

L'Associazione in particolare ha lo scopo di contrastare e superare le discriminazioni e le disuguaglianze basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere attuando un approccio intersezionale, considerando, quindi, anche tutte le altre componenti: etniche, religiose, sociali, sessuali, di genere nonché gli elementi legati alla sfera sanitaria come quelli basati sulla disabilità e sulla sieropositività per il virus Hiv, quelli genetici o quelli legati alle abitudini di vita, oltre ai fattori di provenienza, età, ambito lavorativo/accademico, condizione familiare, condizione economica.

L'Associazione intende promuovere e tutelare la parità dei diritti umani e civili delle persone LGBTQIA+ affinché vengano garantiti l'inserimento sociale, il reperimento di un lavoro dignitoso, una giusta assistenza sanitaria, il diritto allo studio e all'abitazione, creando alleanze trasversali che, nella consapevolezza delle differenze, valorizzino i saperi individuali e collettivi prodotti nei diversi contesti di lotta all'oppressione.

4. L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- il supporto e il finanziamento di campagne di sensibilizzazione e informazione riguardo la parità dei diritti, l'autodeterminazione, il superamento di stereotipi e pregiudizi nei confronti delle persone LGBTQIA+;
- la valorizzazione della cooperazione con organizzazioni, associazioni e istituzioni, con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti universitari che ne condividano principi e visione;
- la promozione e il supporto di progetti di solidarietà e sviluppo con altre associazioni aventi lo stesso obiettivo sociale;
- l'attuazione di iniziative anche di carattere finanziario atte a conseguire obiettivi di solidarietà nei confronti delle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ in particolare riguardo alla formazione e alla educazione;
- il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi, in accordo con gli scopi dell'Associazione, a opera di organizzazioni non governative, anche tramite l'invio delle proprie persone associate come volontarie;

A.A. PMP LF BH SH SR MM

- la progettazione, organizzazione e gestione corsi, corsi di formazione per educatrici/educatori, insegnanti, operatrici/operatori sociali, corsi di aggiornamento e perfezionamento, corsi a distanza e di e-learning, gruppi di studio, seminari, convegni nazionali ed internazionali sulle tematiche relative al proprio scopo sociale;
- la diffusione di pubblicazioni sui temi pertinenti alle attività dell'Associazione;
- la produzione e/o la pubblicazione di materiale editoriale sotto forma di libri, riviste, manifesti, dépliant informativi, atti di convegni, seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiuti;
- la realizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti e qualsiasi altro mezzo atto a diffondere informazioni utili all'educazione dell'opinione pubblica sul tema;
- la pubblicazione, divulgazione e promozione di qualsiasi espressione artistica inerente i temi pertinenti alle attività dell'Associazione;
- la predisposizione di servizi socio-assistenziali per la comunità LGBTQIA+;
- l'organizzazione e/o la partecipazione a manifestazioni pubbliche;
- la creazione e distribuzione di podcast, prodotti radiofonici e audiovisivi attinenti i temi e le attività dell'Associazione;
- la promozione ed elaborazione di strategie di resistenza alla violenza di genere e all'omolesbobitransfobia.

5. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

7. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione e informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Persone associate

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero delle persone associate non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associate/i dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, da rivolgere al Consiglio Direttivo, l'interessata/o dichiara di condividere le finalità dell'Associazione nonché di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda, coerentemente con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo esamina, secondo criteri non discriminatori, entro sessanta giorni, le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessata/o. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di associata da parte della persona istante. Qualora al conseguimento dello status di socia/o si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata alla/al nuova/o associata/o. La deliberazione di ammissione della/del nuova/o socia/o è senza indugio annotata nel libro delle/degli associate/i.

3. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato all'interessata/o la/il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico delle persone associate non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di associata/o.

AA. *[Handwritten signatures]*



Art. 6 Diritti e doveri delle persone associate

1. Tutte le persone associate hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascuna persona associata di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Le/gli associate/i hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta alla/al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, nonché di eleggere ed essere eletti/e alle cariche sociali.
4. Per le persone associate minorenni, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dalle persone esercenti la responsabilità genitoriale sulle medesime. Al compimento della maggiore età, esse acquisiranno il diritto a essere candidate, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, a una carica elettiva dell'Associazione.
5. Le persone associate hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
6. Le persone volontarie associate svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e alle medesime consensualmente assegnata.
7. Non è ammesso per le persone volontarie associate stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Alla/al volontaria/o possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
8. Le persone che prestano attività di volontariato devono essere assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associata/o

La qualità di associata/o si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso: ogni persona associata può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o p.e.c.; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- d) esclusione: la qualità di associata/o si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentita/o l'associata/o interessata/o, se richiesto dalla/o stessa/o. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o p.e.c. all'interessata/o, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea la quale delibererà sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea delle/degli Associate/i;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) la/il Presidente;
 - d) organo di controllo (eventuale).
2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

A.A.       

3. Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

4. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con le/gli intervenute/i dislocate/i in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, fintanto che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo, nonché alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito alla/al Presidente della riunione di accertare l'identità delle/degli intervenute/i, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito alla persona verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito alle/agli intervenute/i di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea delle/gli Associate/i

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutte/i le/gli associate/i, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Le persone che compongono il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

4. Ogni associata/o ha diritto a un voto. Le/gli associate/i possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, da altre/i associate/i. Ogni associata/o può ricevere al massimo tre deleghe conferitele/gli da altre/i associate/i.

5. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

c) deliberare sul bilancio consuntivo;

d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;

e) eleggere i componenti dell'Organo di controllo quando ciò è obbligatorio per legge;

f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

g) deliberare sul ricorso dell'aspirante associata/o in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

h) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associata/o interessata/o, ai sensi dell'art. 7 d) del presente Statuto;

i) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;

l) deliberare su ogni altra materia a essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

m) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto dell'Associazione;

n) deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione stessa e sulla devoluzione del suo patrimonio.

6. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutte/i le/gli associate/i.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea delle/gli Associate/i

1. L'Assemblea è composta da tutte/i le/gli associate/i e deve essere convocata dalla/dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dalla/dal Vicepresidente oppure, in subordine, dalla/dal Consiglieria/e più anziana/o, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che a essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata

A.A. B.M. L.F. B.M. S.M. S.R.

U.M.



ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo delle/degli associate/i in regola con il versamento delle quote associative.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione (che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione), nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di suo impedimento, l'Assemblea è presieduta dalla/dal Vice Presidente oppure in subordine dalla/dal Consigliere/e più anziana/o; in mancanza delle precedenti figure, dalla persona di volta in volta designata dalle/dagli intervenute/i.

2. Spetta alla/al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea nonché la validità della costituzione dell'Assemblea stessa. Le funzioni di segretario/o sono svolte dal Segretario/o dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata dalla/dal Presidente.

3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno delle/degli associate/i aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle/gli associate/i intervenute/i o rappresentate/i.

4. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei voti delle/degli associate/i presenti o rappresentate/i.

5. Tuttavia, l'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con la presenza (anche per delega) di almeno $\frac{3}{4}$ delle/degli associate/i e con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ delle/degli associate/i.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dalla/dal Presidente dell'Assemblea e dalla/dal Segretario/o. Ogni associata/o ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea delle/gli Associate/i. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

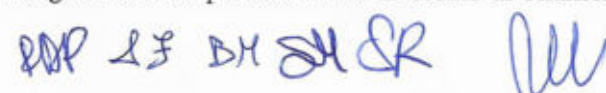
3. Le persone che compongono il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se ne vengono a mancare uno o più, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirle nominando al loro posto l'associata/o o le/gli associate/i che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso le/i nuove/i consigliere/i scadono insieme a quelle/i che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consigliere/i in numero superiore alla metà, la/il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita dalle/dai socie/i dell'Associazione. Alle/agli amministratrici/amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ..

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare; in tale sede, elegge nel proprio seno la/il Presidente e una/un Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario/o e Tesoriera/e scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi a una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla/dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo da presentare all'approvazione

A.A. 

dell'Assemblea delle/gli associate/i oppure qualora la maggioranza delle/dei Consigliere/i formulino motivata domanda di convocazione.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla/dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dalla/dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambe/i, dalla/dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario/o sono svolte dalla/dal Segretario/o dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritto dal/la Presidente e dalla/dal Segretario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Ogni associata/o ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione ed è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) fissare l'importo delle quote associative;
- b) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo sia in via ordinaria che straordinaria;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento di collaboratrici/collaboratori e di professionisti/i di cui si avvale l'Associazione;
- g) presentare un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) elaborare proposte di modifica dello Statuto;
- i) istituire commissioni e nominare rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- j) nominare facoltativamente, tra le/gli associate/i, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- k) deliberare in materia di ammissione di nuove/i associate/i, nonché in ordine alla decadenza e all'esclusione delle persone associate;
- l) qualora lo ritenga opportuno, redigere e deliberare uno o più appositi regolamenti che, conformandosi alle norme del presente Statuto, regolino gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione;
- m) indire adunanze, convegni, ecc.;
- n) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- o) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratrici/lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle/ai proprie/i associate/i secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- p) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associate/i o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; alle persone non associate a favore delle quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- q) istituire sedi operative, nominando la/le persona/e responsabile/i, con potere di revoca;
- r) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi gli attribuiscono ovvero non attribuiscono ad altri organi.

3. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 15 La/Il Presidente

A.A.

[Handwritten signatures and initials]



1. La/il Presidente è la/il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Ella/egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. La/il Presidente viene eletta/o dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Ella/egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. La/il Presidente in particolare:
- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegata/o a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi alle persone dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Alla/al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. La/il Vice Presidente sostituisce la/il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni alla/o stessa/o attribuite.

Art. 16 La/il Segretaria/o e la/il Tesoriera/e

1. La/il Segretaria/o e la/il Tesoriere, nominate/i ai sensi dell'art. 12 comma 5 del presente Statuto, affiancano la/il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. La/il Segretaria/o redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri, redige il libro associate/i e il registro delle/degli associate/i che prestano attività di volontariato, cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. A ella/egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
3. La/il Tesoriera/e presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Ella/egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Alla/al Tesoriera/e spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
4. Le funzioni di Segretaria/o e Tesoriera/e possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento della/del Tesoriera/e a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca della medesima/o, le sue funzioni sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dalla Segretaria/o o dalla/dal Vicepresidente. La Segretaria/o, temporaneamente impedita/o, ovvero dimissionaria/o o revocata/o, è sostituita/o con le stesse modalità dalla/dal Tesoriere o dalla/dal Vicepresidente.

Art. 17 Organo di Controllo

1. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da una/un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta, scelto anche fra persone estranee all'Associazione.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento

A.A. *[signature]* *[signature]* *[signature]* *[signature]* *[signature]*

procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere alle/agli amministratrici/amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

4. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di una/un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza a un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 18 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro delle/degli associate/i;
- registro delle/dei volontarie/i, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da: - quote associative e contributi delle/degli associate/i; - erogazioni liberali delle/degli associate/i e terzi; - donazioni e lasciti testamentari; - entrate derivanti da attività di raccolta fondi; - contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione; - contributi di organismi pubblici di diritto internazionale; - rendite patrimoniali; - proventi delle cessioni di beni e servizi alle/agli associate/i e a terzi; - entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatrici/fondatori, associate/i, lavoratrici/lavoratori e collaboratrici/collaboratori, amministratrici/amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria delle/degli associate/i ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto. Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositarlo presso la sede sociale, a disposizione delle/degli associate/i, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore.

4. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

5. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, alle/ai dirigenti nonché alle/agli associate/i.

6. Il bilancio di esercizio nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

A.A. Dlg AF BH SACR MM



7. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività, impianti e incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 5 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatrici/liquidatori, scegliendole/li preferibilmente tra le/gli associate/i con le stesse modalità richiamate nel comma precedente.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa intervenga, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra le/gli associate/i, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Clausola compromissoria

La decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra le/gli associate/i o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà la/il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro. Per ogni controversia che non sia stata definita nel modo di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 23 Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

A.A.        